



COMUNE DI CASTELLALTO

Provincia di TERAMO

Via Madonna degli Angeli, 21 – 64020 Castellalto
Tel. 0861/4441 – Fax 0861/444237 – C.F. 80004770675 – P.I. 00267060671
e-mail sindaco@comune.castellalto.te.it
E-mail PEC castellalto.segreteria@raccomandatacertificata.it
Sito Internet: www.comune.castellalto.te.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 56

ORDINANZA DELL' UFFICIO SINDACO N. 45 DEL 14-04-2025

**Oggetto: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELL'USO DI PIAZZA
BARENDSON E PIAZZA LUIGI STURZO IN OCCASIONE DELL'INCONTRO
DI CALCIO TORRESE - GIULIANOVA DEL 23 APRILE 2025. PROT.
6717/2025 DEL 14.04.2025.**

L'anno duemilaventicinque addi quattordici del mese di aprile, il SINDACO ANICETO ROCCI

PREMESSO

- che in data 23 aprile 2025 presso lo stadio comunale si svolgerà l'incontro di calcio Torrese - Giulianova;
- che tale evento sportivo richiamerà un considerevole afflusso di pubblico, con conseguente incremento della circolazione veicolare e necessità di spazi adeguati per la sosta delle autovetture;

VISTE:

- l'Ordinanza Sindacale R.G. N. 49/2025 del 10.04.2025 avente oggetto: "Incontro di calcio "TORRESE - GIULIANOVA" del 23/04/2025 presso il campo sportivo comunale di Castelnuovo Vomano (Campionato Regionale di Eccellenza). Utilizzo temporaneo e provvisorio dell'impianto in presenza di pubblico. Prot. n. 6618/2025";
- l'Ordinanza del Settore Polizia Locale R.G. N. 51/2025 dell' 11.04.2025 avente oggetto: "Regolamentazione temporanea della circolazione e della sosta veicolare in località Castelnuovo Vomano per incontro di calcio "Torrese - Giulianova Calcio" del 23.04.2025. Prot. n. 6670/2025." ;

CONSIDERATO

- che risulta necessario adottare misure straordinarie al fine di garantire la salvaguardia della sicurezza pubblica e l'ordine pubblico durante lo svolgimento della manifestazione sportiva;

Ordinanza UFFICIO SINDACO n.45 del 14-04-2025 Comune di Castellalto



- che occorre prevedere adeguati spazi per la sosta dei veicoli degli spettatori che parteciperanno all'evento;
- che, in conformità delle predette Ordinanze risulta necessario adottare specifiche misure preventive volte a tutelare l'incolumità delle persone e della sicurezza dei beni pubblici e privati, nonché a garantire la tutela della circolazione veicolare e pedonale;
- che, sulla base delle informazioni fornite dalle società sportive coinvolte, è prevista una significativa affluenza di tifoserie, anche da comuni limitrofi;
- che la contemporanea presenza di numerosi veicoli in cerca di parcheggio potrebbe generare situazioni di pericolo per la circolazione stradale, con rischio di congestionamento delle vie di accesso allo stadio e di quelle circostanti;

RILEVATO

- che Piazza Barendson e Piazza Luigi Sturzo, per la loro ubicazione e capacità, risultano idonee a soddisfare le esigenze di parcheggio legate all'evento sportivo;
- che la destinazione temporanea di tali piazze a parcheggio esclusivo per i tifosi risulta essere una misura necessaria e proporzionata al fine di contenere il flusso di veicoli previsto per evitare il verificarsi di situazioni di potenziale pericolo per la pubblica incolumità;

VISTI

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);
- l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'art. 7 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada);
- il D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- il D.M. 05/08/2008 che definisce gli ambiti di applicazione dell'art. 54 del T.U.E.L. in materia di sicurezza urbana;
- la Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018 (c.d. "Circolare Piantedosi") in materia di modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;
- lo Statuto Comunale;

RICHIAMATI

- i poteri conferiti al Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la necessità e l'urgenza di provvedere in merito per motivi di pubblica sicurezza ed incolumità;



[Handwritten signature]

ORDINA

1. Che Piazza Barendson e Piazza Luigi Sturzo, nella giornata del 23 aprile 2025, siano destinate al solo parcheggio per gli spettatori dell'incontro di calcio Torrese - Giulianova;
2. Che eventuali occupazioni di suolo pubblico già richieste e/o autorizzate nella data del 23 aprile 2025 nelle suddette piazze siano temporaneamente sospese ed inizino nuovamente a decorrere dalle ore 20:00 del 23 aprile 2025;
3. Che eventuali occupazioni con strutture mobili devono essere rimosse entro le ore 10:00 del 23 aprile 2025;
4. Che il Comando di Polizia Locale predisponga opportuna segnaletica e presidio per garantire il corretto utilizzo delle aree di parcheggio;
5. Che sia garantito l'accesso ai mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine in caso di necessità.

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
- Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Castellalto e sul sito istituzionale dell'Ente;
- Che ogni Responsabile dei Servizi comunali competenti sospenda e/o revochi le autorizzazioni/concessioni di occupazione suolo pubblico già rilasciate e/o da rilasciarsi per le aree interessate nella data del 23 aprile 2025;
- Che copia della presente ordinanza sia trasmessa:
 - Al Prefetto di Teramo;
 - Al Questore di Teramo;
 - Al Comando Stazione Carabinieri di Castellalto;
 - Al Comando di Polizia Locale;
 - Alle società sportive Torrese e Giulianova.

AVVERTE

- Che l'inosservanza della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 650 del Codice penale;
- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL SINDACO
Aniceto Rocci

Ordinanza UFFICIO SINDACO n.45 del 14-04-2025 Comune di Castellalto

